

Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 13

Determina N° 40 del 26/01/2013

Oggetto: CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE E RELATIVI ATTI AGGIUNTIVI. RINNOVO.

Capitolo Bilancio _____

Importo _____

Impegno _____

PARERE TECNICO Y


Firma CIOLI ING. ALBERTO

Il sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Capraia e Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/11,

PREMESSO:

CHE il Comune di Capraia e Limite con atto di G.M. n. 106 del 28.10.2009 e determina del responsabile dei Servizi Tecnici n.438/09 per garantire gli adempimenti, in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente stradale di cui all'art.211 del Codice della strada, e' giunto alla determinazione di sottoscrivere la convenzione con l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n.25 a Roma;

CHE con convenzione Rep. n.1484 del 22.02.2010 "Convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilita' post incidente, mediante "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze" venivano regolati i suddetti rapporti con la ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A.;

CHE con successivo atto aggiuntivo Rep. n.1.485 del 22.02.2010 venivano regolati i rapporti per "l'esecuzione degli interventi di bonifica delle pertinenze stradali su incidenti rilevanti";

CHE con successivo atto aggiuntivo Rep. n.1.486 del 22.02.2010 venivano regolati i rapporti per "l'esecuzione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali";

CHE con successivo atto aggiuntivo Rep. n.1.655 del 05.07.2012 venivano regolati i rapporti per l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico;

CHE le suddette convenzioni, che hanno tutte ugual scadenza, non comportano alcun onere da sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale;

CHE all'art.11 della convenzione Rep. n.1.484 del 22.02.2010 si prevedeva da parte del comune la possibilita' del rinnovo della convenzione per un ulteriore periodo di un anno tramite atto dirigenziale;

CHE con determine dirigenziali n.11/2011 e n.10/2012 si provvedeva a prorogare le convenzioni fino al 22.02.2013;

PREMESSO TUTTO questo e visto l'approssimarsi del termine di scadenza delle convenzioni;

TENUTO di conto che il servizio oggetto di questa determina e' riconducibile nella sfera delle concessioni di servizi di cui all'art.30 del codice dei contratti pubblici secondo quanto rilevato anche in diverse e recenti pronunce della competente giurisdizione amministrativa (TAR Toscana Sentenza n.6780 del 20 dicembre 2010) nonche' dalla Deliberazione dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 27.06.2012 n.64 "Affidamento servizi di ripristino post-incidente";

CONSIDERATO che alle concessioni di servizi di cui all'art.30 del D.Lgs. n.163/2006 non vengono applicate direttamente le norme del Codice dei Contratti ma bensì i principi del trattato quali "Trasparenza, Proporzionalità, Economicità";

VISTO che il servizio si ispira, per le modalità con le quali viene svolto, al principio di "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2004/35/CE del 21.04.2004, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in attuazione della quale è stato adottato il D.Lgs. n.152/2006 che all'art.192 prevede, tra l'altro, il divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e l'obbligo della rimozione da parte di chi ha provocato la suddetta situazione;

VISTO QUANTO SOPRA si ritiene non proporzionale ed economicamente svantaggioso procedere a bandire una gara in quanto l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. non ha effettuato più di n.2 interventi nel corso dell'anno

Che non esistono alla data odierna, nella quale si procede all'acquisizione dei servizi oggetto di questa determinazione, convenzioni attive presso la CONSIP S.p.A., di cui all'art.26 comma 1 della L.488/99, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione.

Che esistono alla data odierna nel "mercato elettronico", di cui all'art.7 c.2 della L. 6 luglio n.94, tra i "metaprodotti" del MEPA servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione, ma che questi prevedono per l'esecuzione del servizio un canone;

VERIFICATI positivamente i risultati ottenuti durante il periodo nel quale questa amministrazione ha usufruito degli interventi della società Sicurezza e Ambiente S.p.A. sia per quanto riguarda la puntualità nell'esecuzione degli interventi richiesti sia per quanto riguarda l'efficienza del personale e dei macchinari impiegati;

CONSTATATO che continuano a permanere le ragioni di pubblico interesse che furono alla base dell'instaurazione del rapporto con l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. di Roma;

VALUTATO vantaggioso e conveniente da parte di questa amministrazione continuare il rapporto con la società Sicurezza e Ambiente S.p.A.;

RESO il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

DI RINNOVARE, per i motivi sopraesposti, per un ulteriore periodo di un anno e quindi, fino al 22.02.2014, la convenzione Rep. n.1.484 del 22.02.2010 ed i suoi atti aggiuntivi Rep. n.1.485, Rep. n.1.486 e Rep.1.655 con l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n.25 a Roma -- P.IVA 09164201007;

DI NON PUBBLICARE, sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.18 c.1 e c.2 del Decreto Sviluppo 2012 n.83 del 22.06.2012 il presente affidamento in quanto lo stesso non rientra nelle fattispecie ivi previste;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio di Polizia Municipale che dovrà dare esecuzione a quanto convenzionato con gli atti di cui sopra;

DI PUBBLICARE, viste le modifiche apportate all'art.19 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008 n.45/r dall'art.4 del D.P.G.R.T. del 31 luglio 2012 n.44, sul SITAT della Regione Toscana l'esito dell'affidamento in quanto trattasi di erogazione di servizi con l'impiego diretto di manodopera;

AI SENSI dell'art.10 del D.P.R. n.207/2010 l'Ing. Cioli Alberto e' il Responsabile del Procedimento;

DI OMETTERE il parere di copertura finanziaria in quanto l'atto suddetto non produce effetti diretti e/o indiretti sul Bilancio dell'Ente.

COPIA DELLA PRESENTE VERRA' INVIATA:

- Al Ragioniere;
- Alla Segreteria.
- All'Albo On-Line

Limite sull'Arno li 25.01.2013